

AVVISO DI INDAGINE DI MERCATO CON AFFIDAMENTO DIRETTO

ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a), D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii

Oggetto: Affidamento del servizio in materia di sicurezza del lavoro per l'applicazione del D.Lgs 81/2008, da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Quest'ufficio ICE-Agenzia di Città del Messico, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., intende affidare l'incarico per l'acquisizione del servizio in oggetto.

La procedura è rivolta esclusivamente agli operatori economici in possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale, di cui agli artt. 80 e 83 del D. Lgs. 50/2016.

CONTENUTO DEL SERVIZIO RICHIESTO

- incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) con eventuale aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) incluso;
- incarico medico competente incluso il servizio di sorveglianza sanitaria (SSS) ove previsto;
- corso di formazione generale per i lavoratori

VALORE DELL'APPALTO E PRESENTAZIONE DEI PREVENTIVI

Il presente avviso resterà pubblicato sul sito di questa stazione appaltante per un periodo di n.27 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di pubblicazione.

L'importo massimo onnicomprensivo per i servizi richiesti ammonta a € 5.000 (al netto delle imposte di legge).

La durata del servizio è pari a tre anni dal momento della stipula del contratto tra ICE Agenzia – Ufficio di Città del Messico e la società aggiudicataria del presente bando.

Le offerte da parte degli operatori economici interessati alla procedura di selezione in questione dovranno pervenire, a pena di esclusione, **all'Ufficio ICE - Agenzia per la Promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane Ufficio di Città del Messico, entro e non oltre le ore 17:00 (ora di Città del Messico) del 31/08/2021 all'indirizzo email: messico@ice.it.**

Non saranno prese in considerazione offerte che:

- siano pervenute oltre il termine tassativo sopra indicato;
- siano condizionate o non accettino chiaramente le condizioni richieste, creino equivoci sulla volontà del contraente di aderire pienamente alle condizioni predette o sulla indicazione del costo;
- non contengano uno o più elementi richiesti nella presente lettera di invito.

Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte plurime. Ogni concorrente deve partecipare presentando una unica offerta.

L'offerta dovrà essere presentata compilando la dichiarazione in allegato - modello **Dichiarazione requisiti di ordine generale (ex art.80 D. Lgs. 50/2016)**, debitamente compilata, datata e firmata dal legale rappresentante o suo delegato con potere di rappresentanza ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/2000 e s.m., accompagnata da fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità e copia conforme all'originale del Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio in **corso di validità.**

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per chiarimenti sarà possibile rivolgersi all'ufficio ICE–Agenzia di Città del Messico (e-mail: messico@ice.it).

AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO

Il servizio in oggetto sarà aggiudicato alla società che avrà presentato l'offerta al prezzo più basso.

L'aggiudicazione avverrà anche in presenza di una sola offerta, purché giudicata valida e meritevole di accoglimento.

ICE – Agenzia si riserva di non procedere con l'aggiudicazione ove si rendesse necessario in virtù del principio di autotutela.

Dopo aver individuato la miglior offerta, l'ICE-Agenzia di Città del Messico procederà all'aggiudicazione. Il contratto sarà stipulato successivamente alla verifica, con esito positivo, dei requisiti morali richiesti. È esclusa espressamente ogni possibilità di tacito rinnovo. Non è ammessa la cessione, anche parziale, del contratto. L'ICE–Agenzia potrà risolvere il contratto a seguito di gravi e continue violazioni delle norme sull'erogazione del servizio, dandone preavviso scritto e motivato di 30 giorni.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Le fatture, intestate a: **Embajada de Italia y/o ICE – Paseo de las Palmas 1994 Lomas de Chapultepec 11000 Ciudad de México RFC EIT930209M84**, dovranno pervenire unicamente in formato elettronico (secondo quanto stabilito dall'allegato A del DM n. 55 del 2013) e dovranno essere indirizzate al **e mail messico@ice.it**. Esse dovranno riportare il numero d'ordine e il CIG indicati nella lettera-contratto, oltre ai necessari riferimenti bancari, compresi codice IBAN e codice BIC/Swift.

Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, si anticipa la raccomandazione di riportare in fattura nella sezione 2.1.2 Dati dell'Ordine di Acquisto i seguenti elementi reperibili dalla lettera contratto:

Numero di Ordine Contratto da inserire nel campo 2.1.2.2 (ID documento)

Co.An. da inserire nel campo 2.1.2.5 (Codice commessa convenzione)

CUP da inserire nel campo 2.1.2.6 (Codice CUP) (**dove esistente**)

CIG da inserire nel campo 2.1.2.7 (Codice CIG)

Dal 1° Luglio 2017, per effetto del Decreto-legge n. 50/2017, anche l'ICE Agenzia è soggetta allo Split Payment, quindi le fatture elettroniche dovranno essere emesse con l'annotazione "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72" e ci sarà, nel campo IVA della fattura elettronica l'indicazione "S".

La liquidazione degli importi dovuti sarà effettuata a mezzo bonifico bancario, dietro presentazione delle fatture, entro 30 giorni dall'attestazione di regolare esecuzione da parte dell'Ufficio ICE-Agenzia di Città del Messico. Il termine per attestazione di regolare esecuzione non potrà essere superiore a 30 giorni dalla presentazione stessa.

TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3, commi 7 e 8 della Legge nr. 136/210, il pagamento dell'importo dovuto all'aggiudicatario sarà effettuato esclusivamente sul conto corrente dedicato (anche in via non esclusiva) alle commesse pubbliche, da comunicare all'ICE–Agenzia di Città del Messico entro 7 giorni dalla sua accensione unitamente alle generalità e al codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso.

NORMA DI COMPORTAMENTO DI COLLABORATORI E/O DIPENDENTI DELLA DITTA APPALTATRICE

L'operatore economico si obbliga altresì, nell'esecuzione dell'incarico, al rispetto del Codice disciplinare e di comportamento adottato dall'ICE-Agenzia, in ragione di quanto disposto del DPR 62/2013, approvato dal Consiglio di Amministrazione ICE con delibera nr. 402/17 del 24 gennaio

2017. Il codice disciplinare e di comportamento dell'ICE-Agenzia è disponibile sul sito Internet www.ice.it – sezione “Amministrazione Trasparente” – “Disposizioni Generali” – “Atti Generali”. La violazione degli obblighi di cui al codice comporterà per l'ICE – Agenzia la facoltà di risolvere il contratto, qualora la stessa sia ritenuta grave.

OBBLIGO DI RISERVATEZZA

- 1) Il fornitore si impegna, per se i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori a mantenere la massima riservatezza sui dati e sulle informazioni relativi ad ICE-Agenzia di cui verrà a conoscenza, a qualsiasi titolo, in relazione all'esecuzione o in ogni caso per effetto del presente contratto. Si considera rientrante nei suddetti dati e informazioni qualsiasi notizia attinente all'attività svolta da ICE-Agenzia, i suoi beni ed il suo personale, acquisita durante lo svolgimento dei Servizi.
- 2) L'obbligo di riservatezza riguarda, in particolare, i dati commercialmente sensibili acquisiti nello svolgimento delle prestazioni contrattuali a favore di ICE–Agenzia.
- 3) In particolare, il Fornitore si impegna a:
 - a) garantire che i dati e le informazioni acquisite siano utilizzati esclusivamente nell'interesse di ICE–Agenzia per le finalità' inerenti all'esecuzione del presente contratto;
 - b) garantire che nessuna di tali informazioni sia diffusa verso soggetti terzi estranei al rapporto contrattuale, per alcun motivo, salvo che in caso di preventiva autorizzazione scritta da parte di ICE–Agenzia;
 - c) garantire che la diffusione delle informazioni all'interno della sua azienda sia limitata esclusivamente ai soggetti coinvolti nell'esecuzione del presente contratto;
 - d) fornire tempestivamente, a richiesta di ICE-Agenzia l'elenco dei documenti, informazioni e dati acquisiti in qualunque modo durante l'esecuzione del contratto;
 - e) comunicare tempestivamente, a richiesta dell'ICE–Agenzia, l'elenco del personale che, direttamente o indirettamente, svolge mansioni che comportano l'accesso alle informazioni commercialmente sensibili;
 - f) consentire all'ICE–Agenzia di verificare, in qualsiasi momento, e dietro semplice richiesta, che i dati e le informazioni siano gestiti in conformità alle disposizioni del presente contratto;
 - g) distruggere i documenti, le informazioni e i dati di cui sopra quando non sono più necessari per l'esecuzione del contratto e, in ogni caso, dopo la cessazione del rapporto contrattuale, dandone tempestiva comunicazione per iscritto ai ICE–Agenzia.
- 4) Il presente obbligo di riservatezza vincolerà il Fornitore, i suoi dipendenti, collaboratori, consulenti e subfornitori per tutta la durata del contratto e per i 5 (cinque) anni successivi alla data della sua cessazione, per qualunque causa essa sia avvenuta, salvo che la comunicazione dei dati sensibili sia prescritta per ordine dell'Autorità Giudiziaria o di altre Autorità competenti. In tal caso, il Fornitore sarà tenuto a darne preventiva notizia ai ICE – Agenzia in modo da evitare o limitare eventuali pregiudizi all'attività di quest'ultimo.
- 5) In caso di violazione dell'obbligo di riservatezza ICE – Agenzia assegnerà al Fornitore, mediante comunicazione scritta, un termine di 30 giorni per far cessare la violazione. Decorso inutilmente il termine assegnato da ICE – Agenzia senza che il Fornitore abbia cessato la condotta lesiva della riservatezza delle informazioni, ICE–Agenzia potrà dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc con comunicazione scritta al Fornitore, fatti salvi gli ulteriori diritti e azioni spettanti a ICE–Agenzia in base al presente contratto e alle norme applicabili. In caso di risoluzione del contratto, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso, indennità o risarcimento per l'anticipato svolgimento del rapporto.

- 6) In presenza della violazione degli obblighi di riservatezza, a prescindere dalla risoluzione del contratto, ICE-Agenzia avrà diritto di ottenere il risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento del Fornitore.

NORME DI RINVIO

Per tutte le altre condizioni e termini non regolamentati nella presente, si rimanda alle disposizioni del D. Lgs nr. 50/2016 e ss.mm.ii. e al Codice civile.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA RISERVATEZZA E DIRITTO DI ACCESSO

Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del D.Lgs nr. 196/2003 e del regolamento Europeo nr. 679/2016 in ordimento al procedimento instaurato dal bando di gara, si informa che:

- a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti e le modalità di trattamento degli stessi riguardano le procedure in atto presso la stazione appaltante;
- b) il conferimento dei dati si considera come onere in quanto, se il concorrente intende partecipare alla gara, è necessario che renda la documentazione richiesta, in base alla normativa vigente; la conseguenza di un eventuale rifiuto comporta l'esclusione dalla gara o la decadenza dell'eventuale aggiudicazione;
- c) i soggetti ai quali i dati conferiti possono essere comunicati sono:
 - 1) il personale della stazione appaltante e tutti i soggetti coinvolti nel procedimento,
 - 2) coloro che partecipano alla gara quando questa si svolge in seduta pubblica,
 - 3) ogni altro soggetto che vi abbia interesse e lo richieda formalmente ai sensi della Legge nr. 214/1990.
- d) i diritti spettanti all'interessato sono quelli indicati dagli artt. da 7 a 10 del D.Lgs nr. 196/2003 e dal Regolamento Europeo nr. 679/2016;
- e) il titolare del trattamento è ICE-Agenzia per la promozione all'estero e per l'internazionalizzazione delle imprese italiane.

INFORMATIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 13 E SEGUENTI DEL REGOLAMENTO UE 679/2016

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli artt. 13 e seguenti del Regolamento UE 679/2016 sulla tutela dei dati personali delle persone fisiche, come richiamate dall'art. 4 del citato Regolamento, la informiamo che i Suoi dati personali sono raccolti, trattati, utilizzati e diffusi unicamente per le finalità istituzionali di ICE-Agenzia, come previsto dell'art. 14, comma 20, D.L.98/11 convertito in L.111/11 come sostituito dall'art. 22 c. 6 D.L. 201/11 convertito in L. 214/11 e a tal fine saranno inseriti nella Banca Dati Centrale dell'ICE.

I Suoi dati personali, confluiti nella Banca Dati Centrale dell'ICE, potranno essere utilizzati per l'invio di proposte di partecipazione ad iniziative organizzate dall'ICE, quali fiere, workshop, seminari, corsi di formazione ecc., ed utilizzati per rilevare la *customer satisfaction* ed altri sondaggi attinenti all'attività dell'ICE.

Il trattamento avverrà con modalità cartacee e/o informatizzate. I dati saranno comunicati e diffusi ad altri soggetti pubblici per adempiere a specifici obblighi di legge.

Le ricordiamo, inoltre, che potrà esercitare in qualunque momento i diritti di cui agli articoli 17 e seguenti del Regolamento UE 679/2016.

L'Ufficio di riferimento per la procedura di selezione è l'Ufficio ICE-Agenzia di Città del Messico e il Responsabile Unico del Procedimento è Giovanni Luca Atena (e-mail: messico@ice.it)

FORO COMPETENTE

Per ogni controversia il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Distinti saluti,

Giovanni Luca Atena

Direttore/RUP Ufficio ICE-Agenzia di Città del Messico